

Edizione di venerdì 22 febbraio 2019

CRISI D'IMPRESA

Ruolo e funzioni dei nuovi Organismi di composizione della crisi
di Massimo Conigliaro, Nicla Corvacchiola

ADEMPIIMENTI

Certificazioni del lavoro autonomo anche senza ritenute versate
di Clara Pollet, Simone Dimitri

IVA

Detrazione Iva: più ampio il termine a disposizione per i trimestrali
di Fabio Garrini

PENALE TRIBUTARIO

I presupposti per l'applicazione delle misure cautelari
di Marco Bargagli

IVA

Soggetto a Iva l'incremento del contributo in conto costruzione
di Marco Peirolo

RASSEGNA RIVISTE

La revoca del curatore fallimentare
di Alessandro Solidoro

CRISI D'IMPRESA

Ruolo e funzioni dei nuovi Organismi di composizione della crisi

di Massimo Conigliaro, Nicla Corvacchiola

Tra le novità di **maggior rilievo** introdotte dal **codice della crisi e dell'Insolvenza**, vi sono gli Organismi di composizione della crisi che assumono un ruolo centrale per far partire l'allerta, importante leva per l'emersione anticipata della difficoltà economico-finanziarie dei debitori.

L'**Organismo di composizione della crisi** (Ocri) è costituito presso ciascuna **Camera di commercio** con la funzione di **ricevere le segnalazioni effettuate dagli organi di controllo interni** della società e dai **creditori pubblici qualificati**, **gestire il procedimento di allerta** e **assistere l'imprenditore**, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi.

L'Ocri opera con un **referente**, individuato nel **segretario generale della camera di commercio** o un suo delegato, nonché tramite l'ufficio del referente, che può essere costituito anche in forma associata da diverse camere di commercio, e il collegio degli esperti di volta in volta nominato ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 14/2019](#).

Il **referente**, ricevuta la segnalazione, procede a darne immediata comunicazione agli **organi di controllo della società**, ove esistenti, nonché alla **nomina di un collegio** di tre esperti tra quelli iscritti nell'**Albo dei Curatori** di cui all'[articolo 358 D.Lgs. 14/2019](#) di cui:

1. uno designato dal **presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale**, avuto riguardo al luogo in cui si trova la sede dell'impresa;
2. uno designato dal **presidente della camera di commercio**, diverso dal referente;
3. uno **appartenente all'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore**, individuato dal referente, sentito il debitore, tra quelli iscritti nell'elenco trasmesso annualmente all'organismo dalle associazioni imprenditoriali di categoria.

Il collegio, sentito il debitore e tenuto conto degli **elementi di valutazione** da questi forniti nonché dei dati e delle informazioni assunte, quando ritiene che non sussista la crisi o che si tratti di imprenditore al quale non si applicano gli strumenti di allerta, dispone l'**archiviazione** delle segnalazioni ricevute.

L'archiviazione viene disposta inoltre quando l'organo di controllo societario, se esistente o, in sua mancanza, un professionista indipendente, attesta l'esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni per i quali sono decorsi novanta giorni dalla messa in mora, per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i

debiti, determina il mancato superamento delle **soglie** previste dall'[articolo 15 D.Lgs. 14/2019](#).

Diversamente, quando il collegio rileva l'esistenza della crisi, individua con il debitore le **possibili misure** per porvi rimedio e fissa un termine non superiore a tre mesi (prorogabile fino a sei in caso di positivi riscontri delle trattative), per la ricerca di una **soluzione concordata** della crisi dell'impresa, incaricando il **relatore** di seguire le trattative.

Il debitore che ha presentato istanza per la soluzione concordata della crisi può chiedere al tribunale delle imprese le **misure protettive** necessarie per condurre a termine le trattative in corso; inoltre può chiedere al giudice competente che siano disposti il **differimento degli obblighi** previsti dagli [articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter cod. civ.](#) in materia di **riduzione del capitale per perdite**, e la **non operatività della causa di scioglimento** della società per **riduzione o perdita del capitale sociale** di cui agli [articoli 2484, comma 1, n. 4\), e 2545-duodecies cod. civ.](#)

Le misure concesse possono essere **revocate** in ogni momento, anche d'ufficio, se risultano commessi **atti di frode** nei confronti dei creditori o se il collegio segnala al giudice competente che **non è possibile addivenire a una soluzione concordata** della crisi o che **non vi sono significativi progressi** nell'attuazione delle misure adottate per superare la crisi.

Se allo scadere del termine non è stato concluso un accordo con i creditori coinvolti e permane una situazione di crisi, il collegio invita il debitore a presentare domanda di accesso ad una delle procedure previste dall'[articolo 37 D.Lgs. 14/2019](#) nel termine di **trenta giorni**.

Se il debitore non deposita domanda di accesso ad una **procedura di regolazione della crisi** e dell'insolvenza nel termine assegnato, il collegio, se ritiene che gli elementi acquisti rendano evidente la sussistenza di uno **stato di insolvenza del debitore**, lo segnala con relazione motivata al referente che ne dà notizia al **pubblico ministero** presso il tribunale competente. Il pubblico ministero, quando ritiene fondata la notizia di insolvenza, presenta tempestivamente, e comunque entro sessanta giorni dalla sua ricezione, il **ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale**.

Il **compenso dell'Ocri**, se non concordato con l'imprenditore, è liquidato, tenuto conto, separatamente, dell'**attività svolta per l'audizione del debitore** e per l'eventuale **procedura di composizione assistita della crisi**, nonché dell'impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

LE PROCEDURE CONCORSUALI NELLA CRISI D'IMPRESA

Scopri le sedi in programmazione >

ADEMPIMENTI

Certificazioni del lavoro autonomo anche senza ritenute versate

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Entro il 7 marzo 2019 occorre inviare all'Agenzia delle Entrate le **certificazioni relative ai compensi pagati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018**, sui quali sono state versate le relative ritenute entro il 16 del mese successivo al pagamento dei compensi, dal 16 febbraio 2018 al 16 gennaio 2019. L'invio delle certificazioni ai percipienti deve avvenire **entro il 31 marzo**. La certificazione potrebbe essere richiesta anche se le somme non sono state assoggettate a ritenuta perché rientranti, ad esempio, in regimi agevolati.

La trasmissione telematica delle certificazioni contenenti esclusivamente **redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata**, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), ossia **entro il 31 ottobre 2019**.

Si riepilogano le regole di compilazione delle certificazioni relative alle ritenute d'acconto **operate nell'anno 2018** sui **compensi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi**.

Nel riquadro relativo alle **certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi** devono essere indicati sia i redditi che verranno dichiarati dal percettore **nel modello 730/2019**, sia gli **altri redditi** che verranno dichiarati con il modello Redditi. Le causali utilizzate più frequentemente, da indicare nella **casella 1 - “Causale”**, sono quelle sotto riportate ed **indicano la tipologia reddituale**:

- **A** = prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale
- **H** = indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone, con esclusione delle somme maturate entro il 31.12.2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d'impresa
- **M** = prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente
- **M1** = redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere
- **O** = prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circolare Inps n. 104/2001)
- **O1** = redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circolare Inps n. 104/2001)
- **Q** = provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario
- **R** = provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario
- **S** = provvigioni corrisposte a commissionario

- **T** = provvigioni corrisposte a mediatore
- **U** = provvigioni corrisposte a procacciatore di affari

Si evidenzia come le causali **O** e **O1** si riferiscono, in base alla citata Circolare Inps 104/2001, ai soggetti percipienti con più di 65 anni che hanno esercitato la facoltà di non iscrizione alla gestione separata Inps.

In generale, i dati fiscali richiesti sono quelli relativi all'**Ammontare lordo corrisposto** (casella 4), alle **Altre somme non soggette a ritenuta** (casella 7) e relativo **Codice** (casella 6). Inoltre, occorre indicare l'**Imponibile** su cui calcolare la ritenuta (casella 8) e la relativa **Ritenuta a titolo d'acconto** (casella 9).

Si ricorda che nella **casella 4** – Ammontare lordo corrisposto – va riportato l'ammontare lordo del compenso corrisposto **al netto dell'Iva eventualmente dovuta**.

Si precisa, inoltre, che il contributo integrativo destinato alle **casse professionali non fa parte del compenso** e, quindi, non deve essere esposto in nessun riquadro. Così, ad esempio, nel caso di un professionista che ha ricevuto:

- 1.000 euro: compenso professionista
- 40 euro: 4% cpa
- 100 euro: spese anticipate in nome e per conto fuori campo Iva ex [articolo 15 D.P.R. 633/1972](#)
- 140 euro: totale
- 229 euro: Iva su 1.040
- 200 euro: ritenuta su 1.000
- 1.169 euro: netto corrisposto

La compilazione della certificazione risulta:

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI								
DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE								
TIPOLOGIA REDDITUALE	Causale							
	1	A						
DATI FISCALI	2	Anno	3	Anticipazione	4	Ammontare lordo corrisposto	5	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale
				<input type="checkbox"/>		1.100		
Codice	6	7	Altre somme non soggette a ritenuta	100	8	Imponibile	9	Ritenute a titolo d'acconto
						1.000,00		200

Attenzione, invece, al 4% relativo al **contributo Inps gestione separata** lavoratori autonomi, per i professionisti che non possiedono la cassa di previdenza di categoria; in questo caso l'addebito del contributo Inps fa parte del compenso ed è assoggettato a ritenuta d'acconto.

Relativamente ai compensi, non soggetti a ritenuta d'acconto, **corrisposti a coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità** previsto dall'[articolo 27 D.L. 98/2011](#) nella **casella 4** – ammontare lordo corrisposto – va indicato l'intero importo corrisposto, ancorché non assoggettato a ritenuta d'acconto. Il medesimo importo deve essere riportato anche nella successiva **casella 7**.

Uguale compilazione deve essere seguita relativamente ai compensi, **non assoggettati a ritenuta d'aconto, corrisposti ai nuovi soggetti "minimi forfetari"** di cui all'[articolo 1 L. 190/2014](#).

Nella **casella 7** vanno indicate le somme che, per espressa disposizione di legge, non **costituiscono reddito imponibile** per il percepiente e, pertanto, non sono assoggettate a ritenuta. Ad esempio, va indicata la **quota delle provvigioni non soggette a ritenuta** (50% o 80%) e le somme erogate a titolo di **rimborso spese anticipate dai percepienti** per conto dei committenti, preponenti o mandanti.

Nella casella 6, infine, occorre indicare la **causale di esclusione**, ad esempio, **codice 7**, nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti.



**Euroconference
CONSULTING**
I nostri migliori Esperti, al tuo fianco,
per supportarti a 360° nella tua attività professionale
[scopri di più >](#)

IVA

Detrazione Iva: più ampio il termine a disposizione per i trimestrali

di Fabio Garrini

Il diritto alla detrazione viene consentito per le fatture ricevute **entro il 15 del mese successivo quello di effettuazione dell'operazione**; nelle risposte fornite durante il forum tenutosi con la stampa specializzata il 23 gennaio 2019 pare potersi leggere una posizione dell'Agenzia che consentirebbe un **orizzonte più ampio per i contribuenti trimestrali**, che avrebbero il diritto a detrarre l'imposta esposta su fatture pervenute entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello di effettuazione.

Sarebbe quindi consentita una **interpretazione meno letterale e più sostanziale**, posto che la *ratio* della norma è quella di ammettere il recupero dell'imposta facendo riferimento alle fatture ricevute entro il giorno precedente quello di liquidazione dell'imposta.

Ricezione della fattura e detrazione Iva

Al fine di **contemperare il diritto alla detrazione dell'Iva** (che a seguito delle modifiche operate dal **D.L. 50/2017** all'[articolo 19 D.P.R. 633/1972](#), sulla base delle interpretazioni fornite dalla [circolare 1/E/2018](#), può essere operata solo a seguito della ricezione della fattura da parte del cessionario / committente) **con i tempi necessari al recapito della fattura elettronica** tramite il sistema di interscambio, l'[articolo 14 D.L. 119/2018](#), in sede di conversione, ha modificato l'[articolo 1 D.P.R. 100/1998](#) aggiungendo, al termine, il seguente periodo: *"Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente [ossia entro il termine per procedere alla liquidazione periodica dell'Iva] può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell'Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica."*

Con **eccezione delle fatture a cavallo d'anno**, ossia quelle ricevute nell'anno successivo a quello di effettuazione, viene concesso il diritto di computare nelle liquidazioni periodiche l'Iva assolta sugli acquisti anche quando la fattura sia **pervenuta dopo la chiusura del periodo di liquidazione di riferimento, purché entro il termine in cui si procede alla liquidazione dell'imposta**.

Nei fatti, nella liquidazione di gennaio, è stato possibile computare in detrazione le fatture ricevute entro il 15 febbraio e così potrà essere fatto per tutte le **liquidazioni mensili, salvo**

quella di dicembre, dove il termine del 31.12 per la ricezione dei documenti ad oggi risulta del tutto invalicabile.

Da segnalare, inoltre, anche il **transitorio differimento nel termine di invio delle fatture al sistema di interscambio**, che durante i primi sei/nove mesi del 2019 (a seconda della periodicità Iva) offre tempo sino al termine di liquidazione dell'imposta del periodo nel quale si è verificata l'effettuazione dell'operazione, ovvero anche al mese successivo con riduzione della sanzione dell'80%.

La modifica all'[articolo 1 D.P.R. 100/1998](#) consente di tamponare il rischio di rinvio della detrazione, **riducendo i potenziali effetti negativi sotto il profilo finanziario**.

I contribuenti mensili sono certamente quelli che più risentono dei problemi di ritardo nella ricezione delle fatture, ma **analoghi problemi si presentano anche per i contribuenti che liquidano l'Iva trimestralmente**: si pone infatti il dubbio circa quale termine sia previsto per la detrazione dell'Iva da computarsi in ciascuna delle liquidazioni periodiche.

Tale quesito è stato posto durante uno dei *forum* con la stampa specializzata ai quali ha partecipato l'Amministrazione Finanziaria: poiché la disposizione pare tarata sui contribuenti mensili, ci si interrogava se fosse corretto interpretarla in maniera ampia, nel senso che anche **i contribuenti trimestrali possono esercitare la detrazione** in relazione alle operazioni effettuate in uno qualsiasi dei mesi del trimestre solare (escluso il quarto), **a condizione che la fattura pervenga e sia annotata entro il 15 del secondo mese successivo**.

Va notato che letteralmente la norma farebbe riferimento alla ricezione entro il 15 del mese successivo quello di effettuazione (quindi la fattura **datata marzo** sarebbe detraibile se **pervenuta entro il 15 aprile**), ma la logica pare proprio quella di includere nella liquidazione tutte le fatture ricevute entro il termine per eseguire la liquidazione che, appunto, è il **15 del secondo mese successivo**.

Sul punto l'Agenzia si è limitata ad una risposta generica, ma che pare confermare la soluzione avanzata: **"L'interpretazione proposta risulta coerente con la ratio della norma che non esclude espressamente i contribuenti trimestrali dagli effetti della sua applicazione."**

La risposta, per quanto detto, non pare supportata dal tenore della norma, ma è apprezzabile lo sforzo interpretativo di andare alle **radici dell'intento del Legislatore**; tralasciando i formalismi, prendiamoci pure questa apertura.

In definitiva, i trimestrali potranno liquidare l'imposta relativa al primo trimestre computando **in detrazione le fatture pervenute entro il prossimo 15 maggio**.

Seminario di specializzazione

FATTURAZIONE ELETTRONICA, ADEMPIMENTI DIGITALI E RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLO STUDIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

PENALE TRIBUTARIO

I presupposti per l'applicazione delle misure cautelari

di Marco Bargagli

Ai sensi dell'[articolo 22 D.Lgs. 472/1997](#), rubricato **"Ipoteca e sequestro conservativo"**, in base all'**atto di contestazione**, al **provvedimento di irrogazione della sanzione** o al **processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica**, l'ufficio o l'ente, quando ha il **fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito**, può chiedere, con **istanza motivata**, al **Presidente della Commissione tributaria provinciale** l'iscrizione di **ipoteca sui beni del trasgressore** e dei **soggetti obbligati in solido** e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al **sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda**.

Quindi, qualora a **seguito di una verifica fiscale o di un'altra attività istruttoria di accertamento**, l'Amministrazione finanziaria ritenga che esista il **fondato motivo di perdere la garanzia del proprio credito**, può richiedere l'adozione delle "c.d. **misure cautelari**", che consistono nella **possibilità d'iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore d'imposta** e nella facoltà di **procedere al sequestro conservativo dei beni** che siano di proprietà del **soggetto passivo** obbligato ad estinguere l'obbligazione tributaria, a fronte di una **fondata pretesa erariale**.

In merito, anche il **Manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza** (cfr. volume II – parte III – capitolo 3 "Avvio, esecuzione e conclusione della verifica", pag. 101 e ss.) analizza i **presupposti giuridici** che, **congiuntamente considerati, si devono verificare per l'applicazione dell'ipoteca e del sequestro conservativo**.

In particolare, occorre:

- **l'esistenza di un atto di contestazione, di un provvedimento di irrogazione di una sanzione, di un avviso di accertamento, di un processo verbale di constatazione o di un atto di recupero** notificati al soggetto passivo, dai quali si evinca la sussistenza del c.d. *fumus boni iuris* ossia la reale **attendibilità e sostenibilità della pretesa tributaria**;
- il **fondato timore** (c.d. *periculum in mora*) di **perdere la garanzia del credito erariale**.

Sullo specifico punto, come indicato nel citato documento di prassi, i verificatori dovranno anzitutto evidenziare nel **processo verbale di constatazione, in maniera chiara, esaustiva e adeguatamente argomentata**, le ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa erariale.

Con riguardo al **secondo presupposto legittimante la richiesta**, occorrerà raccogliere gli **elementi – anche di carattere indiziario –** che lascino presupporre l'attuazione di comportamenti attraverso i quali i beni del contribuente **possano essere sottratti** ad eventuali

azioni esecutive da parte dell'agente della riscossione.

Successivamente, dovrà essere valutata la rilevanza degli **elementi oggettivi**, facendo esplicita distinzione tra imprese in **contabilità ordinaria** e **imprese in contabilità semplificata**.

Nel primo caso, i verificatori dovranno procedere alla disamina dell'**ultimo bilancio** d'esercizio approvato dall'impresa, calcolando **specifici indici**.

Infatti, onde valutare se sussistano o meno i **presupposti** per avanzare la proposta per **l'applicazione delle misure cautelari** è necessario che, **congiuntamente**:

- **l'indice di solvibilità**, calcolato sulla base del **rapporto tra le componenti dell'attivo circolante ed immobilizzato** e il **totale delle passività**, presenti un valore inferiore all'unità;
- **l'indice d'indebitamento**, che riflette il **rapporto fra le passività** (c.d. mezzi di terzi) ed il **patrimonio netto** (c.d. mezzi propri), risulti **superiore a 2**.

Di contro per le **imprese in contabilità semplificata**, dovrà essere valutato se il valore complessivo dei beni strumentali (al netto degli ammortamenti), delle rimanenze finali, del patrimonio immobiliare e dei beni mobili registrati, sia sufficiente a soddisfare **la pretesa erariale formalizzata nel processo verbale di constatazione finale**.

Ulteriori chiarimenti circa la **richiesta di iscrizione di sequestro e ipoteca** sono stati **illustrati**, **sempre dalla Guardia di Finanza**, in occasione di **Telefisco 2019**.

Sul tema in rassegna, è stato **richiesto di specificare** quali sono i **presupposti** che legittimano **l'applicazione delle misure cautelari** previste dall'[articolo 22 D.Lgs. 472/1997](#).

Le **fiamme gialle**, nel confermare i concetti sopra evidenziati, hanno ribadito la necessità:

- di sostenere il **"fumus boni iuris"** **argomentando adeguatamente**, nel processo verbale di constatazione notificato al contribuente, la **sostenibilità della pretesa tributaria**;
- di circoscrivere, **sotto il profilo oggettivo**, il **"periculum in mora"** concetto che deve essere riconducibile, come detto, al **fondato timore di compromettere la garanzia del credito erariale**. In merito, dovrà essere posta particolare attenzione ai **comportamenti perpetrati dal debitore d'imposta**, che facciano eventualmente **sospettare l'intenzione di sfuggire alla pretesa erariale**.

Circa la **congiunta rilevanza degli anzidetti indici di bilancio**, sono state **illustrate** le disposizioni già diramate con la **circolare operativa 1/2018**, sopra dettagliatamente indicate.

Infine, si specifica che per le concrete **modalità di calcolo degli indici di solvibilità e indebitamento**, occorre fare riferimento alle indicazioni contenute nel **volume IV – "Modulistica e documentazione di supporto"** – del **citato manuale operativo** e, segnatamente, all'**allegato n.**

21.

Master di specializzazione

LA VALUTAZIONE D'AZIENDA DAL BUSINESS PLAN ALLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Soggetto a Iva l'incremento del contributo in conto costruzione

di Marco Peirolo

Ai fini Iva, le erogazioni qualificabili come contributi, **in quanto mere movimentazioni di denaro**, sono **escluse** dall'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'[articolo 2, comma 3, lett. a\), D.P.R. 633/1972](#), mentre quelle configurabili come corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni di beni sono **soggette ad imposta**.

Gli [articoli 2 e 73 Direttiva 2006/112/CE](#), come interpretati dalla Corte di giustizia UE, definiscono in modo assai esteso il **presupposto oggettivo** dell'Iva, configurandosi un'operazione rilevante ai fini impositivi in presenza di un rapporto giuridico nell'ambito del quale la somma di denaro ricevuta dal cedente/prestatore costituisce il **controvalore effettivo del bene/servizio fornito al destinatario** (sentenza 23 marzo 2006, [causa C-210/04, FCE Bank](#)). In sostanza, il **presupposto oggettivo** di applicazione dell'Iva può essere **escluso**, in base alla normativa unionale, solo qualora non si ravvisi alcuna **correlazione tra l'attività finanziata e le elargizioni di denaro**.

L'Amministrazione finanziaria si è espressa più volte al riguardo, chiarendo che, in linea generale, un contributo assume rilevanza ai fini Iva se erogato **a fronte di un'obbligazione di dare, fare, non fare o permettere**, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. In altri termini, il contributo assume natura onerosa e configura un'operazione rilevante agli effetti dell'Iva quando tra le parti intercorre un **rapporto giuridico sinallagmatico**, nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il corrispettivo per il servizio reso o per il bene ceduto ([risoluzioni AdE 16/E/2006 e 21/E/2005](#)).

Ad esempio, si è ritenuto sussistente un rapporto sinallagmatico ogni qualvolta la **proprietà dei risultati della ricerca** ovvero la **proprietà dell'opera finanziata** sia trasferita, in tutto o in parte, all'ente finanziatore; rilevano, inoltre, in tal senso la previsione nella convenzione della **clausola risolutiva**, essendo la risoluzione applicabile soltanto ai contratti a prestazioni corrispettive, nei quali il sacrificio di ciascuna delle parti trova la sua giustificazione nella controprestazione che deve essere eseguita dall'altra (vincolo sinallagmatico) e l'**obbligo di risarcimento del danno derivante da inadempimento**, che evidenzia un interesse patrimoniale da parte del soggetto erogatore, senza, peraltro, che l'aspetto meramente formale prevalga sul sostanziale assetto voluto dalle parti ([risoluzione AdE 268/E/2002](#)).

Di contro, l'**esclusione dal campo di applicazione dell'Iva** è stata ravvisata ogni qual volta il soggetto che riceve il contributo non diventa obbligato a dare, fare, non fare o permettere qualcosa come controprestazione ([risoluzioni AdE 42/E/2004, 183/E/2002 e 54/E/2001](#)).

Al fine di accertare se i contributi di cui trattasi costituiscano, nella sostanza, corrispettivi per prestazioni di servizi, ovvero si configurino come mere elargizioni di somme di denaro per il perseguimento di obiettivi di carattere generale, occorre fare **riferimento al concreto assetto degli interessi delle parti.**

La corretta qualificazione di una somma come corrispettivo o contributo richiede, inoltre, un'**attenta analisi dell'accordo/provvedimento che ne prevede l'erogazione**, al fine di verificare se il **soggetto che riceve il denaro sia tenuto all'esecuzione dell'attività finanziata** o costituisca un **mero tramite** per il trasferimento delle somme a terzi attuatori, e di determinare se il soggetto erogante sia il **committente dei progetti sovvenzionati**.

Le considerazioni in esame sono state riprese dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito della **risposta all'interpello n. 46 del 12 febbraio 2019**, avente per oggetto il **trattamento Iva dell'incremento del contributo in conto costruzione** previsto a favore del **concessionario dell'opera pubblica**.

Nel caso di specie, la concessione, relativa alla progettazione, costruzione e gestione di una superstrada a pedaggio, è stata **affidata ai sensi del Codice dei contratti pubblici**, di cui al **D.Lgs. 163/2006**, come sostituito dal **D.Lgs. 50/2016**.

Nella [circolare 34/E/2013](#), l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, *“con ogni evidenza le erogazioni conseguenti alla stipula di contratti in base al codice dei contratti pubblici, adottato in recepimento di apposite direttive comunitarie, si inseriscono all'interno dello schema contrattuale [delle prestazioni a carattere sinallagmatico].”*

L'amministrazione, infatti, quando opera in riferimento a tali norme – genericamente accumulate nella locuzione di «procedimenti ad evidenza pubblica» – procede all'individuazione del soggetto che fornisce una prestazione a fronte della quale l'amministrazione stessa si obbliga alla erogazione delle correlate somme”.

Nella fattispecie in esame, il **contributo pubblico** è stanziato in base ad apposita norma contenuta in una Legge regionale ed è riconosciuto, dal concedente al concessionario, in forza di un **contratto di affidamento in concessione** redatto ai sensi del **Codice dei contratti pubblici**, avente ad oggetto – come già anticipato – la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione dell'opera.

Tenuto, inoltre, conto che dall'esame della convenzione emerge chiaramente la sussistenza di **reciproci obblighi tra le parti** e che lo schema utilizzato dalle stesse ha le caratteristiche tipiche degli atti negoziali aventi ad oggetto prestazioni corrispettive, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il contributo “aggiuntivo” in conto costruzione da erogare, ai sensi della normativa regionale, a favore del concessionario, deve essere **assoggettato a Iva, in quanto costituisce il corrispettivo per la realizzazione dell'opera.**

Seminario di specializzazione

BITCOIN, CRIPTOVALUTE E BLOCKCHAIN: DALLA MONETA VIRTUALE AL BUSINESS REALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

RASSEGNA RIVISTE

La revoca del curatore fallimentare

di Alessandro Solidoro

Articolo tratto da “Crisi e risanamento n. 31/2018”

La procedura di revoca e sostituzione del curatore è naturale conseguenza delle finalità pubblicistiche che sovraintendono la determinazione dei requisiti per la nomina del medesimo e la valutazione del suo operato professionale. Tale contesto consente di escludere un diritto soggettivo alla permanenza in carica e determina le condizioni per il ricorso avverso il decreto di revoca. L'eventuale azione di responsabilità promossa dal nuovo curatore presuppone l'esistenza di un danno e un nesso di causalità con il comportamento omissivo o commissivo del curatore revocato e non subisce effetto dall'esito del giudizio di approvazione del rendiconto presentato da quest'ultimo. [***Continua a leggere...***](#)

[**VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>**](#)

Segue il SOMMARIO di “Crisi e risanamento n. 31/2018”

Diritto

“La prescrizione dei crediti nel concordato” di Domenica Capezzera

“I compiti dell'amministratore giudiziario di azienda in sequestro nella fase pre-fallimentare” di Giovanbattista Tona

“Spese imputabili al creditore fondiario in sede di riparto fallimentare e conflitto tra crediti prededucibili e credito ipotecario. Le spese generali concorsuali e il criterio di proporzionalità” di Corrado Camisasca

“Concordato in bianco: la concessione e proroga dei termini al vaglio del giudice” di Valeria Marocchio e Federico Cognato

“Criteri per la prededucibilità dei crediti sorti in occasione o in funzione della procedura. Il caso dei professionisti” di Ernestina De Medio

“Il concordato delle società calcistiche in stato di crisi” di Nicla Corvacchiola e Cristiano Guarna

“Attestazione del professionista e analisi sensitività mediante previsione scenari diversi e alternativi” di Fabio Battaglia

“La revoca del curatore fallimentare” di Alessandro Solidoro

Operatività

“Ipotesi di revoca e sostituzione del curatore fallimentare” di Francesco Pozzi e Beatrice Righi

“I crediti tributari nell'ambito del concordato. Le modifiche normative sotto la lente del Fisco – Parte II” di Gianfranco Antico

“Note di variazione Iva nel concordato con continuità aziendale” di Marco Peirolo

“L’ammissione al passivo dell’agente per la riscossione: il trattamento di crediti, spese, aggi, interessi di mora, spese di insinuazione” *di Mario Ventura*

La Legge Fallimentare sulla scrivania

“Disposizioni in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento” *di Massimo Conigliaro e Nicla Corvacchiola*

Osservatorio

“Osservatorio di giurisprudenza fallimentare” *di Massimo Conigliaro*



CRISI E RISANAMENTO
Strumenti, tecniche e soluzioni concorsuali

IN OFFERTA PER TE € 117,00 + IVA 4% anziché € 180,00 + IVA 4%

Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta

Offerta non cumulabile con sconto Privilège ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%

ABBONATI ORA